

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE *EX* ART. 2501 *QUINQUIES* C.C.

INDICE

- I. Finalità della presente relazione
- II. Qualificazione giuridica e disciplina dell'operazione
- III. Motivazione dell'operazione
- IV. Modifiche dello statuto della Incorporante
- V. Situazione patrimoniale e criteri di redazione
- VI. Data a decorrere dalla quale le operazioni della Incorporanda sono imputate al bilancio della Incorporante
- VII. Aspetti patrimoniali
- VIII. Aspetti fiscali
 - VIII.1 Imposta su Valore Aggiunto
 - VIII.2 Imposta di registro
 - VIII.3 Credito d'imposta sulle erogazioni disposte nell'atto di fusione

I. Finalità della presente relazione

La presente relazione accompagna il progetto di fusione per incorporazione di Fondazione Estense in Fondazione di Modena predisposto dai rispettivi Consigli di amministrazione ai sensi dell'art. 2501 *quinquies* del Codice civile, in applicazione delle previsioni dell'art. 29, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 ("**Decreto**") per effetto del quale alle fondazioni di origine bancaria "*si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 12 e seguenti e 2501 e seguenti, del codice civile*".

Il Consiglio di amministrazione di Fondazione di Modena ("**Fondazione Incorporante**" o "**Incorporante**"), ha pertanto predisposto la presente relazione al fine di illustrare e motivare, sotto il profilo giuridico ed economico, l'operazione di fusione per incorporazione di Fondazione Estense ("**Fondazione incorporanda**" o "**Incorporanda**" e, unitamente alla Incorporante, le "**Fondazioni**"), in Fondazione di Modena.

Fondazione di Modena è una fondazione di origine bancaria, con sede legale in Modena, via Emilia Centro, n. 283, codice fiscale 00213020365, è iscritta al Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Modena, Ufficio Territoriale del Governo, al numero 3, ed è una persona giuridica privata senza fini di lucro con piena autonomia statutaria e gestionale.

Fondazione Estense è una fondazione di origine bancaria, con sede legale in Ferrara, via Cairoli, n. 13, codice fiscale 00112530381, è iscritta al Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Ferrara, Ufficio Territoriale del Governo, al numero 13, ed è una persona giuridica privata senza fini di lucro con piena autonomia statutaria e gestionale.

II. Qualificazione giuridica e disciplina dell'operazione

In virtù del rinvio operato dall'art. 29 del Decreto, le operazioni di fusione fra fondazioni di origine bancaria sono disciplinate dagli articoli da 2501 e seguenti del codice civile e dall'art. 42*bis* del codice civile che trovano applicazione in quanto compatibili con la normativa di settore e le caratteristiche istituzionali e operative proprie delle fondazioni di origine bancaria. Tale impostazione è stata condivisa dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ("MEF") nelle precedenti operazioni di fusione che hanno interessato Fondazione Cassa di Risparmio di Bra, incorporata da Fondazione CRC, Fondazione Chieti – Abruzzo e Molise incorporata da Fondazione Banco di Napoli e Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo incorporata da Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna.

Pertanto, verificato che gli statuti di entrambe le Fondazioni non recano esplicite previsioni ostative alla fusione e mutuando la procedura definita dal Codice civile per le fusioni fra enti societari, l'operazione cui la presente relazione inerisce è sinteticamente strutturata nelle seguenti fasi che verranno attuate in successione:

- i)* redazione da parte dei Consigli di amministrazione delle Fondazioni partecipanti alla fusione del progetto di fusione;
- ii)* deposito del progetto di fusione presso la sede delle Fondazioni interessate e presso il Registro delle persone giuridiche in cui sono iscritte e pubblicazione sui loro rispettivi siti Internet;
- iii)* approvazione del progetto di fusione da parte dei rispettivi Organi di indirizzo, con il parere dell'Assemblea dei Soci, per Fondazione Estense;
- iv)* acquisizione dell'autorizzazione all'operazione di fusione da parte del MEF in conformità all'art. 10, comma 1, lettere a) e c), del Decreto;
- v)* stipula dell'atto pubblico di fusione.

In considerazione della specifica disciplina normativa e delle peculiarità istituzionali e operative di Fondazione di Modena e di Fondazione Estense, nella presente relazione sono omessi: *i)* l'illustrazione del rapporto di cambio delle azioni e delle quote, così come *ii)* le modalità di assegnazione delle azioni e delle quote e la data di godimento delle stesse o *iii)* i criteri di determinazione del rapporto di cambio di cui all'art. 2501*ter* c.c.. Non è stata parimenti redatta la relazione degli esperti, sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o quote *ex* art. 2501*sexies* c.c.. Tali previsioni, invero, non risultano applicabili alla fusione tra le Fondazioni, considerata la natura giuridica di queste ultime.

Poiché alla presente fusione non partecipano società con capitale rappresentato da azioni si rende applicabile la riduzione alla metà dei termini di deposito e pubblicazione degli atti come dispone l'art. 2505^{quater} c.c.

III. Motivazione dell'operazione

L'operazione di fusione, attuata tramite l'incorporazione di Fondazione Estense in Fondazione di Modena, trova la propria motivazione nelle finalità dell'art. 12, comma 2, del Protocollo di Intesa del 22 aprile 2015 tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio S.p.A. ("Acri"), anche in rappresentanza di entrambe le Fondazioni. Fondazione Estense, infatti, a seguito della risoluzione della banca conferitaria (Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A.) non è più in grado assicurare una capacità tecnica, erogativa e operativa adeguata alle esigenze del territorio, essendosi pressoché azzerato il proprio patrimonio e sostanzialmente annullata la capacità erogativa.

Per queste ragioni, Fondazione Estense rientra fra le fondazioni bancarie che - ai sensi dell'art. 1 comma 397 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 - si considerano in gravi difficoltà per avere un patrimonio contabile, risultante dal bilancio approvato al 31 dicembre 2021, non superiore a 50 milioni di euro e per aver subito, sulla base dei bilanci di missione approvati nel quinquennio 2017-2021, rispetto al quinquennio 2012-2016, una riduzione di almeno il 30 per cento dell'importo delle erogazioni deliberate.

Consapevole delle proprie difficoltà, dal 2020 beneficia del sostegno finanziario del Fondo Nazionale Iniziative Comune di Acri a copertura delle spese di gestione e del Fondo di solidarietà regionale a sostegno dell'attività erogativa, Fondazione Estense, al fine di individuare una adeguata soluzione alla propria condizione, ha avviato *"diversi contatti con i vertici di alcune fondazioni bancarie ... nella ricerca di un partner a fini aggregativi"* con l'obiettivo di *"individuare tra le fondazioni maggiormente patrimonializzate chi possa finalmente incorporare Fondazione Estense"*.

Nell'ambito di tali contatti, Fondazione di Modena ha manifestato la propria disponibilità, in coerenza con la sensibilità dimostrata sia nell'avvio del sostegno finanziario di Acri, di cui si era fatta sostenitrice in sede associativa, sia nella promozione di un intervento legislativo che agevolasse fiscalmente anche le operazioni di concentrazione fra FOB.

L'operazione di fusione, condivisa da entrambe le Fondazioni, si prefigge pertanto di dare una risposta strutturale alla crisi economico-patrimoniale di Fondazione Estense e, al contempo, creare i presupposti affinché la comunità ferrarese possa seguitare ad avere un proprio autonomo ente di erogazione in grado di concorrere a soddisfare i bisogni del territorio, che la Fondazione Incorporanda non è più in grado di accogliere. Ente che è stato individuato da Fondazione Estense nella Fondazione della comunità di Ferrara e provincia (*breviter* Fondazione di Ferrara) e alla quale trasferirà, con le modalità tecniche ritenute più opportune, la totalità dei rapporti di lavoro e del personale dipendente.

Al contempo, Fondazione Estense donerà il suo patrimonio artistico ad istituzioni pubbliche ferraresi, secondo modalità previamente autorizzate, preservando in tal modo il legame storico e affettivo di quei beni con la comunità locale a cui appartengono.

Con l'incorporazione di Fondazione Estense, Fondazione di Modena viene quindi ad assumere l'impegno ad erogare a Fondazione di Ferrara un importo annuale definito nell'ammontare, in ragione del patrimonio fruttifero dell'Incorporanda trasferito all'Incorporante all'esito del processo di fusione, e vincolato nella destinazione dei proventi all'operatività sul territorio di Fondazione Estense e nei settori di utilità sociale di cui all'articolo 1, comma 1 lett. c-bis) e d) del D.Lgs. 17 maggio 1999 n. 153, la cui erogazione sarà disciplinata sulla base di un Accordo di erogazione fra Fondazione di Modena e Fondazione di Ferrara, previo protocollo con Fondazione Estense.

L'impegno assunto da Fondazione di Modena all'erogazione in favore della Fondazione di Ferrara si avvarrà, con riferimento alle erogazioni deliberate nel triennio 2025/2027, dei benefici fiscali previsti dall'art. 1, comma 396 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e dal contributo straordinario che Acri si è impegnata ad erogare in una misura pari al 25% dell'importo delle erogazioni ammesse al beneficio fiscale.

In un contesto di solidarietà fra territori, l'operazione prospettata, attraverso il sostegno della Fondazione di Comunità, garantirebbe dunque la continuità delle attività istituzionali a vantaggio del territorio di Ferrara e provincia in coerenza con la riduzione progressiva della capacità reddituale, erogativa e operativa di Fondazione Estense.

IV. Modifiche dello statuto della Incorporante

Il progetto di fusione prevede modifiche all'art. 1 dello statuto di Fondazione di Modena , al fine di dare evidenza dell'incorporazione come di seguito indicato:

“La Fondazione ha incorporato nell'anno 2025, attraverso un'operazione di fusione, la Fondazione Estense, che rappresentava la continuazione ideale della Cassa di Risparmio di Ferrara, dopo lo scorporo dell'attività creditizia”.

V. Situazione patrimoniale e criteri di redazione

La fusione per incorporazione di Fondazione Estense in Fondazione di Modena viene proposta sulla base dei bilanci al 31 dicembre 2024, comprensivi di Stato patrimoniale, Conto economico, Rendiconto finanziario e Nota integrativa, anche a seguito di apposita verifica concordata (*Agreed Upon Procedures*) effettuata da PWC sulla situazione patrimoniale ed economica di Fondazione Estense.

La valutazione delle voci è stata fatta in conformità ai principi e ai criteri contabili previsti dall'Atto di indirizzo del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 19 aprile 2001, alle indicazioni successivamente impartite dal MEF e alle previsioni recate dal Protocollo d'intesa Acri/MEF del

22 aprile 2015. Inoltre, nella determinazione della situazione patrimoniale, sono stati seguiti i principi contabili nazionali definiti dall'Organo Italiano di Contabilità, ove compatibili, nonché gli orientamenti e le raccomandazioni formulate da Acri in materia di bilancio.

Si precisa che nel periodo intercorrente dalla data dei bilanci al 30 giugno 2025:

- i) non si sono verificati casi eccezionali e non si è reso necessario derogare ai criteri ordinari per la redazione e la rappresentazione chiara dei profili patrimoniali, economici e finanziari dell'attività svolta dalle Fondazioni e una corretta ed esauriente rappresentazione delle forme di investimento del patrimonio;
- ii) non si sono verificati, dalla data di riferimento delle situazioni patrimoniali a quella di redazione della presente relazione, fatti di rilievo che possano incidere sulle valutazioni eseguite o modificare in maniera consistente gli elementi dell'attivo e del passivo, fatta salva l'esecuzione da parte della Fondazione Estense delle donazioni di opere d'arte acquisite in anni precedenti al 2025, *tramite l'utilizzo di fondi erogativi e/o a seguito di lasciti testamentari*, verso le primarie istituzioni pubbliche deputate alla gestione dei patrimoni culturali del territorio di riferimento, già deliberate dall'Organo di Indirizzo e dal Consiglio di amministrazione della Fondazione Estense e da perfezionarsi prima della stipula dell'atto di fusione. Conseguentemente, per effetto delle predette donazioni, dalla situazione patrimoniale di fusione della incorporanda Fondazione Estense saranno escluse *le seguenti voci*:
 - a. *attivo di stato patrimoniale: "1. Immobilizzazioni materiali e immateriali, b) Beni mobili d'arte" per euro 9.044.311,07;*
 - b. *corrispondente voce del passivo di stato patrimoniale "2. Fondi per attività di Istituto, d) Altri fondi, d) 1. Fondo beni mobili d'arte" per euro 9.041.611,07;*
 - c. *corrispondente voce del passivo di stato patrimoniale "1. Patrimonio netto, b) Riserva da donazioni", per un importo pari a euro 2.700,00, pari al valore residuale al 31 dicembre 2024 della riserva destinata al legato testamentario "Giulia Mantovani";*
- iii) il patrimonio netto della Fondazione incorporanda non si è decrementato nel proprio valore normale rispetto al valore esposto nel bilancio al 31 dicembre 2024, pari ad euro 1.075.621,63; *l'unica variazione è correlata al perfezionamento della donazione delle opere d'arte di cui al punto precedente, per effetto del quale il patrimonio netto della Fondazione incorporanda sarà pari ad euro 1.072.921,63.*

VI. Data a decorrere dalla quale le operazioni della Incorporanda sono imputate al bilancio della Incorporante

Gli effetti giuridici della fusione decorreranno - ai sensi del combinato disposto dell'articolo 42*bis*, comma 4, e dell'articolo 2504*bis*, comma 2, c.c. - dalla data dell'ultima iscrizione dell'atto di fusione presso il Registro delle Persone Giuridiche competente.

A partire dalla data di efficacia della fusione, Fondazione di Modena subentrerà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo a Fondazione Estense.

Ai fini contabili e fiscali, ai sensi dell'articolo 2501^{ter}, comma 1, n. 6, cod. civ., la fusione avrà efficacia retrodatata al primo giorno dell'esercizio nel quale verrà effettuata l'ultima iscrizione dell'atto di fusione, come consentito dall'art. 2504 *bis* c.c.

VII. Aspetti patrimoniali

La disciplina di bilancio delle FOB è definita dall'art. 9, comma 2, del ricorrente d.lgs. n. 153/1999 che le assoggetta agli articoli da 2421 a 2435 del codice civile, in quanto applicabili, e ai principi contabili nazionali definiti dall'OIC. Fra questi assume rilievo l'OIC n. 4 relativo alle "Fusioni e scissioni". Inoltre, stante il richiamo agli articoli 2501 e seguenti del c.c. *ex* art. 29 del Decreto, alla fusione si applica anche l'art. 2504^{bis}, comma 4, del c.c. sugli effetti contabili della fusione.

Pertanto, alla luce dei predetti richiami, nonché della verifica concordata (*Agreed Upon Procedures*) svolta da PWC, le attività e le passività dell'incorporata sono iscritti nel bilancio dell'incorporante "*ai valori risultanti dalle scritture contabili alla data di efficacia della fusione*" e che il patrimonio netto della Fondazione Incorporanda, pari ad euro 1.072.921,63, come sopra determinato (vd. capitolo V), verrà iscritto in apposita riserva da fusione (*ex* art. 14.9 dell'atto di indirizzo del Ministero del Tesoro 19/04/2001), sulla base delle indicazioni che si riceveranno dal MEF, in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 2504^{bis} c.c. secondo cui la fusione comporta l'estinzione della Fondazione e il suo patrimonio confluisce nel patrimonio dell'Incorporante.

La "Situazione contabile delle FOB al 31 dicembre 2024" è rappresentata dal bilancio a tale data ed è quella riportata all'allegato al progetto di fusione per incorporazione, con la precisazione che per effetto della donazione del patrimonio artistico ad istituzioni pubbliche ferraresi, saranno escluse dal patrimonio attivo e passivo di fusione le seguenti voci:

- a. *attivo di stato patrimoniale: "1. Immobilizzazioni materiali e immateriali, b) Beni mobili d'arte" per euro 9.044.311,07;*
- b. *corrispondente voce del passivo di stato patrimoniale "2. Fondi per attività di Istituto, d) Altri fondi, d) 1. Fondo beni mobili d'arte" per euro 9.041.611,07;*
- c. *corrispondente voce del passivo di stato patrimoniale "1. Patrimonio netto, b) Riserva da donazioni", per un importo pari a euro 2.700,00, pari al valore residuale al 31 dicembre 2024 della riserva destinata al legato testamentario "Giulia Mantovani".*

VIII. Aspetti fiscali

VIII.1 Imposta su Valore Aggiunto

L'art. 2 del DPR n. 633/1972, recante disciplina dell'Imposta sul Valore Aggiunto prevede esplicitamente che non costituiscono cessioni di beni – e quindi non soggetti all'IVA – i passaggi di beni a seguito di atti di fusione o di trasformazione di società e di analoghe operazioni poste in essere da altri enti. Per cui, avuto presente il principio di alternatività IVA/imposta di registro di cui all'art. 40 del DPR n. 131 del 1986 (TUR), gli atti di fusione sono assoggettati all'imposta di registro, come di seguito evidenziato, avuto presente che Fondazione Estense non è titolare di diritti reali immobiliari.

VIII.2 *Imposta di registro*

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 2 dell'11 gennaio 2019, l'imposta di registro viene applicata in misura proporzionale con l'applicazione dell'aliquota del 3% (secondo l'art. 9 della Tariffa allegata al DPR n. 131/1986 *“al valore - determinato alla data di efficacia giuridica della fusione (i.e. data di stipula dell'atto di fusione) - dei beni e dei diritti, compresi i beni immobili, assunti al netto delle passività, iscritti nel patrimonio della sola fondazione incorporata”*, avuto presente che *“laddove, ... , tra i beni della fondazione incorporata vi siano immobili, occorrerà fare riferimento – ai fini della determinazione della base imponibile dell'imposta di registro - al loro valore venale in comune commercio, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 51, comma 2, del TUR”*.

Imposte ipotecarie e catastali

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'atto di fusione è soggetto all'imposta in misura fissa di euro 200 per ciascuna imposta ipotecaria e catastale come dispongono l'art. 4 della Tariffa allegata al DPR n. 347 del 1990 (TUIC) e l'art. 10, comma 2, dello stesso TUIC.

VIII.3 *Credito d'imposta sulle erogazioni disposte nell'atto di fusione*

Fondazione Estense rientra fra le fondazioni bancarie che - ai sensi dell'art. 1, comma 397 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 - si considerano in gravi difficoltà per avere un patrimonio contabile, risultante dal bilancio approvato al 31 dicembre 2021, non superiore a 50 milioni di euro e per aver subito, sulla base dei bilanci di missione approvati nel quinquennio 2017-2021, rispetto al quinquennio 2012-2016, una riduzione di almeno il 30 per cento dell'importo delle erogazioni deliberate.

Nei confronti di tali Fondazioni, il comma 396 della richiamata legge n. 197/2022, al fine di incentivare la realizzazione di operazioni di fusione per incorporazione, riconosce in capo alla Fondazione incorporante *“un credito d'imposta, pari al 75 per cento delle erogazioni in denaro previste nei progetti di fusione per incorporazione e successivamente effettuate a beneficio dei territori di operatività delle Fondazioni incorporate”*.

Il successivo comma 398 della medesima legge indica la condizione alla quale è subordinata la fruizione del credito d'imposta, disponendo che lo stesso viene riconosciuto se: *i)* le erogazioni siano previste nei progetti di fusione, *ii)* le delibere di impegno siano comunicate ad Acri e che quest'ultima *iii)* le trasmetta all'Agenzia

delle Entrate e che, a sua volta, l'Agenzia comunichi ad ogni Fondazione l'ammontare del credito riconosciuto, nell'ambito del limite massimo annuo complessivo di 6 milioni di euro.

Ai fini della fruizione, è necessario che *“entro i successivi sessanta giorni dalla predetta comunicazione di riconoscimento del credito d'imposta, le Fondazioni effettuano le erogazioni e trasmettono contestualmente copia della relativa documentazione bancaria ad Acri”* affinché trasmetta all'Agenzia delle entrate *“l'elenco delle Fondazioni che hanno effettuato i versamenti, ..., al fine di consentire la fruizione del credito d'imposta”*.

Lo sviluppo temporale degli adempimenti previsti può essere sintetizzato, in relazione alla operazione di incorporazione di Fondazione Estense, come nella tabella che segue:

Atto	Attore	Destinatario	Tempistica		
Comunicazione delibere assunte	FOB	Acri	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027
Trasmissione delibere ricevute	Acri	AdE	30/01/2026	30/01/2027	30/01/2028
Comunicazione credito d'imposta	AdE	FOB	01/03/2026	01/03/2027	29/02/2028
Esecuzione erogazione deliberata	FOB	Acri	30/04/2026	30/04/2027	29/04/2028
Comunicazione erogazione	Acri	AdE	15/05/2026	15/05/2027	14/05/2028

La previsione legislativa, che lega l'incentivazione alle *“erogazioni in denaro previste nei relativi progetti di fusione”*, non individua né pone vincoli alla modalità attraverso le quali l'incorporante deve procedere all'erogazione e alla relativa liquidazione, limitandosi a precisare che le erogazioni debbono essere in denaro, essere atti di liberalità ed essere *“effettuate a beneficio dei territori”*.

Il legislatore lascia così all'autonomia delle parti (la Fondazione incorporante e la Fondazione incorporata), in relazione alle realtà dei territori interessati, il compito di individuare il contenuto operativo dell'impegno e la definizione della modalità attraverso cui effettuare l'erogazione.

La norma, quindi, non preclude la possibilità che l'erogazione avvenga attraverso l'assegnazione del sostegno finanziario ad un ente non lucrativo con l'esplicito vincolo in capo a quest'ultimo di destinazione delle somme ricevute al sostegno dei progetti di utilità sociale a beneficio del territorio, nel rispetto dei principi di trasparenza e rendicontazione.

La liberalità potrà pertanto concretizzarsi attraverso atti erogativi nei confronti della Fondazione della comunità di Ferrara e provincia, la cui operatività consentirà di perseguire in maniera più incisiva il soddisfacimento dei bisogni sociali del territorio.

Al riguardo, con l'acquisizione dell'orientamento favorevole di Acri circa la riconduzione della prospettata operazione di sostegno finanziario nell'agevolazione fiscale di cui ai ricordati commi da 396 a 398 della legge

n. 197/2022, nel progetto di fusione trova evidenza, nell'ambito della programmazione dell'attività istituzionale di Fondazione di Modena, l'impegno a sostenere la Fondazione della comunità di Ferrara e provincia, attraverso l'erogazione nel triennio 2025-2027, delle seguenti risorse a sostegno del funzionamento della Fondazione della Comunità di Ferrara e Provincia nonché per il finanziamento e/o il sostegno di iniziative e progetti propri e/o proposti da enti non aventi scopo di lucro operanti nell'ambito delle attività di interesse generale previste dall'art. 2, comma 2, dello Statuto della Fondazione di Comunità:

- anno 2025 impegno erogativo euro 7.200.000;
- anno 2026 impegno erogativo euro 4.100.000;
- anno 2027 impegno erogativo euro 2.700.000;

per un totale nel triennio di euro 14.000.000.

L'impegno assunto con il presente progetto di fusione, a beneficio del territorio di riferimento di Fondazione Estense verrà attuato da Fondazione di Modena, fermo restando l'accesso al beneficio fiscale di cui al richiamato comma 396 della legge n. 197/2022, attraverso l'erogazione a sostegno della Fondazione della Comunità di Ferrara e Provincia.

Successivamente, al predetto triennio, Fondazione di Modena provvederà a sostenere l'attività istituzionale di Fondazione della comunità di Ferrara e provincia con un'erogazione annuale corrispondente al rendimento commisurato alla redditività del patrimonio acquisito a seguito della fusione nei termini e alle condizioni che saranno definiti nell'Accordo di erogazione.

Pertanto, avute presenti le previsioni del predetto comma 398 della legge n. 197/2022 e le conseguenti disposizioni applicative definite dal Direttore generale dell'Agenzia delle entrate con il provvedimento prot. n. 2023/428485 del 18.12.2023, si procederà a trasmettere ad Acri:

- l'atto pubblico di fusione corredato dal progetto di fusione, contenente gli impegni ad effettuare le erogazioni come sopra riepilogati, per il riconoscimento del credito d'imposta, e, successivamente,
- le connesse delibere annuali esecutive e relative liquidazioni periodiche, per la fruizione dei crediti riconosciuti secondo i termini temporali previsti dal citato provvedimento dell'Agenzia delle entrate, con contemporanea trasmissione di copia della relativa documentazione bancaria.

IL PRESIDENTE

Matteo Tiezzi

